



INDUSTRIA 4.0 – NUOVI OBBLIGHI

Con il Decreto di Legge n.39 del 29 Marzo 2024 – la cui conversione in legge è ancora in corso – il Governo introduce nuovi obblighi per poter usufruire del Credito di Imposta Industria 4.0. Nello specifico, si richiede l'invio di una comunicazione (sia preventiva sia a completamento) degli investimenti effettuati in beni 4.0 quale condizione per fruire della compensazione dei citati crediti d'imposta.

In particolare:

- **PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AL 2023**, vi è l'obbligo di comunicare, a decorrere dal 30.04.2024, gli investimenti effettuati nel 2023, **solo in via successiva**, quale condizione per fruire della compensazione dei crediti d'imposta maturati e non ancora fruiti tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE;
- **PER GLI INVESTIMENTI dal 01.01.2024 al 29.03.2024**, vi è l'obbligo di comunicare, **solo in via successiva** al completamento, gli investimenti effettuati tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE;
- **PER GLI INVESTIMENTI dal 30.03.2024**, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere poi aggiornata al completamento degli investimenti (**in via consuntiva**) tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE.

Con riguardo alla procedura telematica da adottare per effettuare la comunicazione necessaria, il Governo introduce, a decorrere dal 10 Maggio 2024, una nuova procedura online sul sito del GSE, che ci guiderà a seguito del login sul suo portale.

Sino a tale data, tuttavia, la comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico **“Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B Legge n. 232 del 2016”** (Allegato 1 al Decreto).

Il modello andrà poi inviato:

- **PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI AL 2023**, a seguito del completamento degli investimenti, **solo per quegli investimenti la cui compensazione del credito d'imposta già maturato è stata bloccata** da D.L. 39/2024, al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it, firmato digitalmente;
- **PER GLI INVESTIMENTI dal 01.01.2024 al 29.03.2024**, solo a seguito del completamento degli investimenti, al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it, firmato digitalmente;
- **PER GLI INVESTIMENTI dal 30.03.2024**, il modello andrà inviato sia in via **preventiva**, sia via **consuntiva**, al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva, al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it, firmato digitalmente.

COMMERCIALE LMV srl è rivenditore esclusivo Italia di



HUNTER
Engineering Company



TESTO DELLA NORMA – DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024 n. 39

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

COMMERCIALE LMV srl è rivenditore esclusivo Italia di

